





Misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese

(Schema di D.Lgs. n. 161-*bis*) (Artt. 1, co. 7, e 12, L. 23/2014)

Luglio 2015

XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA:

SERVIZIO DEL BILANCIO
TEL. 06 6706-5790 - SBILANCIOCU@SENATO.IT - 9 @SR_Bilancio
ELEMENTI DI DOCUMENTAZIONE N. 21/1

SERVIZIO STUDI TEL. 06 6706-2451 STUDI1@SENATO.IT

CAMERA DEI DEPUTATI:

SERVIZIO STUDI – Dipartimento finanze
Tel. 06 6760-9496 - st_finanze@camera.it - CD_finanze
ATTI DEL GOVERNO N. 165/1

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d'epoca

FI0326a.docx

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	
Premessa	3
Contenuto	6
TESTO A FRONTE TRA GLI ATTI DEL GOVERNO N. 161 E N. 161-	
BIS: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MISURE PER LA	
CRESCITA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	27



PREMESSA

In attuazione della legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), il 29 aprile 2015 il Governo ha presentato in Parlamento lo schema di decreto legislativo misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (161), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015.

Il **21 luglio 2015**, il Governo ha trasmesso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge di delega, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (161-bis).

Lo schema di decreto legislativo n. 161 dà attuazione alle disposizioni della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) concernenti, in particolare, i profili di certezza nella determinazione del reddito e della produzione netta (in sostanza, rispettivamente, delle basi imponibili delle imposte sul reddito e dell'IRAP) per favorire l'internazionalizzazione degli operatori economici, contenute principalmente nell'articolo 12 della richiamata legge. A tal fine il legislatore delegato è chiamato ad applicare le raccomandazioni degli organismi internazionali e dell'Unione europea per una diffusa trattazione di tali principi e criteri direttivi si rimanda al dossier sull'A.G. 161.

Lo schema in esame attua inoltre la legge delega (articolo 9, comma 1, lettera i)) nella parte in cui si impegna il Governo a introdurre sistemi di tassazione delle attività transnazionali basati su adeguati meccanismi di stima delle quote di attività imputabili alla competenza fiscale nazionale.

In attuazione delle suddette prescrizioni, lo schema in esame apporta numerose modifiche alla vigente disciplina delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986), nonché le conseguenti modifiche alla disciplina IRAP (D.Lgs. n. 446 del 1997) e, ove necessario, anche alla disciplina in materia di accertamento e ad altre norme speciali.

Dal momento che le norme in commento introducono complessivamente modifiche agevolative, si stima che dalla nuova disciplina discendano effetti finanziari in termini di minori entrate pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Alla copertura di detti oneri si provvede mediante i meccanismi all'uopo predisposti dalla stessa legge di delega.

Le **norme** introdotte dallo schema in esame **non hanno la medesima** decorrenza.

In particolare, in deroga alle norme generali sull'efficacia nel tempo delle norme tributarie riferite a tributi periodici (articolo 1, comma 3 dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000), si applicano dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore dello schema in commento:

- le norme (articolo 3) sul sistema di tassazione dei dividendi esteri, con la precisazione (recata dalla nuova formulazione contenuta nell'A.G. n. 161-bis) che dette norme si applicano agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere del medesimo periodo d'imposta; per quanto concerne il credito d'imposta ivi disciplinato. esso spetta solo in relazione alle imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.
- le norme relative alla deducibilità dei costi black list (articolo 5, comma 1);
- le disposizioni sull'applicazione del regime del consolidato fiscale alle società "sorelle" (articolo 6);
- le modifiche alla disciplina sulle società controllate e collegate estere (articolo 8). Con le disposizioni di cui all'A.G. n. 161-bis si precisa che, per quanto concerne l'abrogazione delle disposizioni del TUIR (articolo 168) che estendono la tassazione per trasparenza alle società estere collegate, la normativa vigente continua ad applicarsi agli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento; essi si presumono formati prioritariamente con quelli assoggettati a tassazione separata;
- le modifiche alle modalità di individuazione dei paesi a regime fiscale privilegiato (articolo 10);
- l'introdotta disciplina sul trasferimento intracomunitario di sede all'estero (articolo 11);
- le nuove norme sul trasferimento di residenza nello Stato da parte di enti e società commerciali (articolo 12);
- alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le nuove ipotesi di deducibilità delle perdite sui crediti e la specifica disciplina per i crediti di modesta entità (comma 1, lettere c) e d) del medesimo articolo 13);
- le novelle alla disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (articolo 15)

Trovano invece applicazione dal **periodo d'imposta successivo** a quello in corso alla **data di entrata in vigore** dello **schema in esame**:

- l'articolo 4 che ridisciplina il sistema di interessi passivi;
- le norme dell'articolo 5 diverse da quelle che hanno modificato la deducibilità dei costi black list; In assenza di ulteriori precisazioni, è da presumersi che le altre disposizioni dell'articolo 5 seguano le già richiamate regole generali di efficacia delle norme tributarie nel tempo;
- le norme sulla determinazione del reddito di società ed enti non residenti (articolo 7);
- le modifiche al regime fiscale delle spese di rappresentanza (articolo 9);
- alcune delle nuove norme in materia di deducibilità delle perdite sui crediti (articolo 13) e, in particolare, le modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive, le norme sulla valutazione fiscale dei versamenti fatti dai soci e della rinuncia ai crediti nei confronti della società da parte dei soci medesimi (articolo 13, comma 1, lettere a), b) ed e));
- la disciplina della branch exemption (articolo 14);
- l'introdotta disciplina temporanea relativa ai lavoratori rimpatriati (articolo 16), che si applica anche ai tre periodi di imposta successivi.

Inoltre, la disciplina sugli accordi tra fisco ed imprese aventi attività estera (articolo 1) trova applicazione posticipata, decorrente dalla data individuata dalle relative disposizioni secondarie di attuazione. La normativa sulle consulenze per i nuovi investimenti (articolo 2) si applica dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di individuazione delle strutture competenti ad effettuare la relativa attività.

CONTENUTO

L'articolo 1 dello schema reca una complessiva revisione degli accordi tra imprese aventi attività estera ed amministrazione finanziaria, attualmente disciplinata dal cd. *ruling* di standard internazionale. A tal fine si sostituisce la vigente disciplina (contenuta nell'articolo 8 del D.Lgs. n. 269 del 2003, abrogato dal comma 1 dell'articolo 1) con una nuova procedura per la stipula di accordi preventivi con l'amministrazione finanziaria, che viene ricondotta nell'alveo della disciplina generale dell'accertamento, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare, si estende la procedura di accordo preventivo anche alla definizione dei valori di ingresso e di uscita in caso di trasferimento della residenza, come disciplinato dal TUIR, nonché all'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente.

Lo schema in esame chiarisce che le imprese che aderiscono al regime del cd. "adempimento collaborativo", contenuto nel decreto legislativo sulla certezza del diritto (163-bis), all'esame delle Commissioni parlamentari), hanno accesso alla procedura di *ruling* anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in paesi *black list* (di cui all'articolo 110, comma 10, TUIR).

Su tale punto le Commissioni parlamentari competenti **non avevano formulato osservazioni**.

Il Titolo III dell'A.G. 163-bis contiene la disciplina del regime dell'adempimento collaborativo.

Per accedere al nuovo regime dell'adempimento collaborativo è necessario che il contribuente sia dotato di un **sistema di rilevazione**, **misurazione**, **gestione e controllo del rischio fiscale**, ovvero del rischio di operare in violazione di norme o di principi tributari. Gli **effetti** del nuovo regime si sostanziano in vantaggi per entrambe le parti e risiedono principalmente in un sollecito e preventivo esame dei casi dubbi e nella correlata riduzione dei controlli successivi e dell'eventuale contenzioso

Resta fermo che gli accordi vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi e che precludono all'Amministrazione finanziaria l'esercizio di poteri di controllo ed accertamento per le parti coperte dall'accordo. Rispetto a quanto attualmente previsto dalla disciplina vigente, viene fissata una disciplina transitoria, che si applica al periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e quella di conclusione dell'accordo: in tale lasso di tempo, il contribuente ha la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso ovvero di presentare dichiarazione integrativa, senza applicazione in entrambi i casi di sanzioni, a condizione che in tale periodo ricorrano le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo

In accoglimento delle osservazioni formulate dalla 6° Commissione Finanze e tesoro del Senato della Repubblica (primo punto del parere favorevole dalla medesima espresso) e dalla VI Commissione Finanze della Camera (punto 2 del parere), è stato precisato (al comma 3 dell'articolo 1) che l'estensione retroattiva della validità dell'accordo con l'Amministrazione finanziaria opera solo nel caso in cui sussistano congiuntamente le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo medesimo per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula, ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza.

L'articolo 2, con lo scopo di dare certezza al contribuente in merito ai profili fiscali del piano di investimento che intende attuare, prevede un'attività di consulenza dell'Agenzia delle entrate relativa ai nuovi investimenti esteri. In particolare, l'impresa deve presentare un *business pian* nel quale debbono necessariamente essere descritti l'ammontare dell'investimento, i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso e l'incremento occupazionale, nonché i riflessi, anche in termini quantitativi, che l'investimento ha sul sistema fiscale italiano.

In accoglimento delle osservazioni formulate dalla 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato (secondo punto del richiamato parere) e dalla VI Commissione Finanze della Camera (punto 3 del parere), l'incremento occupazionale è da valutare in relazione alla attività in cui avviene l'investimento.

Su tale documentazione l'Agenzia delle entrate svolgerà un'attività di consulenza e formulerà un parere, valido sotto diversi profili, entro centoventi giorni, prorogabili di ulteriori novanta, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni. Se il contribuente dà attuazione al parere reso dall'Agenzia delle entrate, può accedere, a prescindere dell'ammontare del suo volume d'affari o dei sui ricavi e al ricorrere degli altri requisiti previsti, al richiamato regime dell'adempimento collaborativo.

In parziale accoglimento dell'osservazione formulata dalla VI Commissione Finanze della Camera (di cui al punto 5 del parere) la nuova formulazione del comma 6 ha abbreviato da novanta a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame il termine per individuare, con provvedimenti secondari, le modalità applicative dell'interpello previsto dall'articolo in esame.

L'osservazione della Commissione **non è stata accolta** per la parte in cui si suggeriva di legare il termine - previsto dalla norma per l'adozione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate di individuazione dell'Ufficio competente al rilascio della risposta dell'interpello, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Al riguardo il Governo afferma che tale provvedimento potrà essere

adottato solo successivamente alla adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di individuazione delle modalità applicative dell'interpello.

Non è stata accolta l'osservazione formulata dalla VI Commissione Finanze della Camera (punto 4) con la quale si invitava il Governo a valutare l'opportunità di ridurre il tempo concesso all'Agenzia delle entrate (centoventi giorni) per rendere risposta all'istanza del contribuente. A riguardo il Governo afferma che tale termine risulterebbe coerente con quello previsto per le forme più complesse di interpello di cui allo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'interpello e del contenzioso tributario.

Al riguardo si ricorda che <u>l'A.G. n. 184</u>, che intende attuare la legge delega con riferimento alla revisione della disciplina dell'interpello e del contenzioso tributario (attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari) dispone la revisione complessiva della disciplina dell'interpello. In particolare, si prevede che l'amministrazione risponde alle istanze sull'interpello ordinario e qualificatorio (articolo 1, comma 1, lettere a) e b)) entro novanta giorni e a quelle sull'interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo (lettere c) e d) e comma 2) nel termine di centoventi giorni (articolo 1, comma 3).

In estrema sintesi, le **cinque diverse tipologie** di interpello sono: ordinario, qualificatorio, probatorio, antiabuso, disapplicativo (a carattere obbligatorio), per un maggior dettaglio (*cfr.* A.G. 184).

Si rammenta inoltre che il richiamato schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (A.G. 163 e 163-bis) prevede, all'interno della disciplina del regime dell'adempimento collaborativo, la possibilità di accedere ad una procedura abbreviata di interpello preventivo, con un termine per la risposta di 45 giorni.

L'articolo 3 dello schema intende ridisciplinare il sistema di tassazione dei dividendi esteri e, in particolare, da Stati aventi un regime fiscale privilegiato, attualmente disciplinata da diversi articoli del TUIR.

In sintesi, con le norme in esame:

- si sottopongono integralmente a tassazione i soli utili provenienti da società residenti in "paradisi fiscali" relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società, o di partecipazioni di controllo in altre società "intermedie" residenti all'estero, che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato, e nei limiti di tali utili;
- ove si dimostri che la società o l'ente non residente da cui provengono gli utili svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento (dunque ricorre alla già richiamata "prima esimente"), si riconosce al soggetto controllante residente in Italia, ovvero alle sue controllate residenti che percepiscono gli

utili, un credito d'imposta in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili;

- si dispone che, per disapplicare la norma che prevede l'imposizione integrale degli utili e delle plusvalenze "provenienti" da società ed enti localizzati in Stati o territori black list, il soggetto / socio residente nel territorio dello Stato (anche non titolare di una partecipazione di controllo) deve sempre dimostrare che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, anche mediante la presentazione di apposito interpello;
- si punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria la mancata indicazione, nella dichiarazione di redditi, di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in imprese ed enti esteri siti in Paesi e territori a fiscalità privilegiata, ove previsto dalla legge. In particolare, tale sanzione è pari al 10 per cento dei proventi non indicati, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.

Pur in assenza di osservazioni delle Commissioni al riguardo, il Governo all'articolo 3 ha precisato – in tema di decorrenza delle disposizioni in esame – che l'innovata disciplina sui dividendi esteri si applica agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame. Per quanto concerne il credito d'imposta, tuttavia, si dispone che questo spetti solo in relazione alle imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Con **l'articolo 4** dello schema in esame si mira a modificare la normativa in tema di **deducibilità degli interessi passivi**.

Le norme in esame:

- intervengono sulla definizione del cosiddetto risultato operativo lordo ROL per includervi anche i dividendi provenienti dalle società controllate estere; pur in assenza di osservazioni delle Commissioni al riguardo il Governo ha precisato che i predetti dividendi sono quelli incassati;
- abrogano la disposizione che consente di calcolare il limite di deducibilità degli interessi passivi includendo "virtualmente" nel consolidato nazionale anche le società controllate estere, in modo da poter tener conto anche del ROL di tali società:
- modificano le norme sulla deducibilità degli interessi passivi per i finanziamenti assistiti da ipoteca, in favore delle società che svolgono attività immobiliare, specificando che sono destinatarie di tale normativa le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare,

ovvero quelle società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione;

 abrogano la norma che limita la deducibilità degli interessi passivi su titoli obbligazionari negoziati in paesi non "white list", apportando conseguenti modifiche di coordinamento in altre norme.

E' stata accolta l'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati (al punto 6), specificando che le modifiche in tema di deducibilità degli interessi passivi delle società immobiliari riguardano anche le società che effettuano operazioni di affitto di ramo di azienda immobiliare il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

L'articolo 5 modifica in più punti la vigente disciplina (contenuta prevalentemente nell'articolo 110 del TUIR) concernente i costi "black list".

Si consente di dedurre dall'imponibile le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, individuati in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il limite del valore normale dei beni e dei servizi acquistati in base ad operazioni che hanno avuto concreta esecuzione.

Nella formulazione proposta dall'A.G. n. 161-bis si precisa che il valore normale delle operazioni viene determinato secondo le regole generali dell'articolo 9 del TUIR.

Sul punto non è stata accolta l'osservazione contenuta nel parere della 6a Commissione Finanze del Senato (punto terzo), ai sensi della quale si riteneva opportuno che la relazione illustrativa chiarisse, trattandosi di un contesto internazionale, che il valore normale ivi menzionato fosse definito sulla base delle linee guida dell'OCSE. La relazione illustrativa nulla dice al riguardo.

Inoltre, si elimina la condizione che subordinava la deducibilità di tali costi al fatto che l'impresa estera svolgesse prevalentemente una attività commerciale effettiva. Ancorché in assenza di osservazioni delle Commissioni parlamentari competenti l'A.G. n. 161-bis in esame, rispetto alla formulazione proposta dall'A.G. n. 161, effettua altresì modifiche di coordinamento.

Si chiarisce poi che l'indeducibilità delle spese riguarda anche le prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori coi quali non vi è adeguato scambio di informazioni e che sono elencati in apposito decreto ministeriale.

E' stata accolta l'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione Finanze della Camera (punto 7, secondo alinea), che invitava a chiarire espressamente che il cd. *transfer pricing* interno non è compatibile con l'attuale impianto del TUIR. A tal fine è stata introdotta una norma di interpretazione autentica, volta a precisare che la disciplina contenuta nel comma 7 dell'articolo 110 non ha valenza per le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o localizzati nel territorio dello Stato.

Ai sensi del richiamato comma 7, è previsto che le componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti con cui esista un rapporto di controllo siano valutate in base al criterio del valore normale, se ne deriva aumento del reddito; analogo criterio è applicabile, se ne deriva una diminuzione del reddito, soltanto in esecuzione di accordi con Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.

Ai fini della tassazione delle plusvalenze e per la determinazione del valore della produzione a fini IRAP, per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non può essere presunto soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale.

Non è stata accolta l'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione Finanze della Camera (punto 7, primo alinea), che ha invitato il Governo a migliorare, rendendoli più agevoli e certi, i meccanismi di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, tenendo conto delle tendenze internazionali e delle complessità dei contenziosi che scaturiscono, i quali, di regola, interessano vari Stati.

Al riguardo, il Governo afferma che in tema di *transfer pricing* l'OCSE ha già adottato apposite linee guida che regolano la fattispecie.

Non è stata accolta l'osservazione di cui al punto 8 del parere della VI Commissione Finanze della Camera, che invitava il Governo a valutare l'opportunità di precisare che i costi sostenuti si ritengono sostenuti al valore normale, salvo prova contraria. In merito il Governo chiarisce che, trattandosi di operazioni poste in essere con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, non appare opportuna una inversione dell'onere della prova al fine della deduzione dei costi al valore normale.

L'articolo 6, non modificato nel nuovo testo, in coerenza con la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, elimina gli attuali vincoli normativi che non consentono alle società "sorelle", residenti in Italia o stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società residenti in Stati UE (ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo) con cui l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di

consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione, da parte del soggetto non residente, della controllata designata ad esercitare l'opzione, che assume la qualità di consolidante.

A tal fine (modificando il comma 2 dell'articolo 117 TUIR e aggiungendo due ulteriori commi alla fine dell'articolo) si consente il consolidamento anche da parte delle controllate: gli enti non residenti controllati possono esercitare l'opzione per il consolidamento in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione.

L'articolo 7 intende modificare le disposizioni vigenti in materia di determinazione del **reddito** derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato da parte di **enti non residenti** al fine di attuare le disposizioni della legge deleta e recepire gli orientamenti OCSE in materia.

In sintesi, per quanto riguarda la determinazione del **reddito complessivo IRES delle società e degli enti commerciali non residenti**, si dispone la tassazione su base isolata, senza compensazioni e secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR, dei redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con la sola eccezione dei redditi di impresa da stabile organizzazione per i quali viene dettata disciplina specifica.

Viene riformulata anche la normativa sulla determinazione del **reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti**; per effetto delle norme proposte si chiarisce che, per i redditi d'impresa si applicano le specifiche disposizioni previste per i redditi da stabile organizzazione.

L'applicazione del "functionally separate entity" è confermata anche ai fini IRAP: il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili rimandando alle novellate disposizioni del TUIR.

Non è stata accolta l'osservazione, contenuta nel punto 9 del parere della VI Commissione Finanze della Camera, ai sensi della quale si invitava a chiarire che le nuove norme in tema di attribuzione di componenti di reddito alle stabili organizzazioni fanno riferimento al cd. functional separate entity approach adottato in sede OCSE; in merito il Governo chiarisce che la disposizione in esame già rappresenta la trasposizione a livello nazionale del predetto approccio, come peraltro già evidenziato nella relazione illustrativa.

L'articolo 8 modifica le disposizioni vigenti in materia di società collegate estere, contenute in particolare negli articoli 167 e 168 del TUIR, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge delega, che impone al Governo di

sottoporre a revisione la disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento – tra l'altro – al regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate.

In sintesi, oltre ad allineare la disciplina della trasparenza alle nuove modalità di individuazione dei Paesi e dei territori considerati a fiscalità privilegiata, le norme in commento **sostituiscono l'obbligo** di interpello all'Amministrazione finanziaria, ai fini della **disapplicazione della disciplina CFC** in caso di partecipazioni in imprese estere controllate, **con la facoltà di interpello preventivo**; salvi i casi in cui la disciplina CFC sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni estere. Le norme si applicano dunque anche all'ipotesi di partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in Stati o territori non "black list" alle quali tuttavia risulta applicabile la disciplina CFC.

In relazione a tali ipotesi, si affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di indicare criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione applicato alla società estera.

In accoglimento dell'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati (punto 10, secondo periodo), tra i predetti criteri, vi è quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.

E' stata accolta l'osservazione della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati (punto 10, terzo periodo), che ha invitato il Governo a valutare l'opportunità di specificare che il *ruling* in materia di CFC possa essere anche preventivo. A tal fine viene previsto che i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo (di cui al già menzionato schema di decreto legislativo in materia di certezza dei rapporti tra fisco e contribuenti) possono presentare interpello, a prescindere dalla verifica della sussistenza di specifiche condizioni di legge (previste dal comma 8-bis dell'art. 167 del TUIR: tassazione effettiva dei soggetti controllati non residenti che sia inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia, ottenimento della maggior parte dei proventi da operazioni relative alle società controllate, controllanti o del medesimo gruppo).

E' stata altresì **accolta l'osservazione** della 6° Commissione Finanze e tesoro del Senato di cui al punto quarto del parere. Fermo restando che il socio **residente controllante** (salvi i casi di applicazione della disciplina CFC o della sua disapplicazione a seguito di interpello favorevole) deve segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate detenute in Paesi *black list* o in Stati o territori non *black list* cui tuttavia risulta applicabile la disciplina CFC, in tale ultima ipotesi la segnalazione è obbligatoria ove ricorrano le condizioni di legge sopra illustrate.

Sono altresì modificate le norme in materia di sanzioni amministrative tributarie, prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa, pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, ove l'omissione o incompletezza dichiarativa riguardino la segnalazione relativa alla detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate. La sanzione, nella misura minima, si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

E' stata accolta l'osservazione contenuta nel parere della VI Commissione Finanze della Camera (punto 10, quarto periodo) che invita il Governo a prevedere un regime transitorio per gli utili delle CFC collegate: si chiarisce che agli utili distribuiti da società collegate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti sulla tassazione delle predette somme, contenute nell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 268.

In linea generale (articolo 3 del menzionato DM n. 268 del 2006), gli utili distribuiti dal soggetto non residente non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata. Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante riferibili agli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dei precedenti periodi, costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi di legge.

Non è stata accolta l'osservazione della VI Commissione Finanze della Camera (punto 10, primo periodo) che invita a tenere conto delle recenti tendenze evolutive delle discipline di CFC riscontrabili a livello internazionale.

In proposito, il Governo chiarisce che è tuttora in corso la discussione in sede OCSE in materia di BEPS (*Base erosion and profit shifting*), che considera anche la disciplina CFC; solo a conclusione di tale processo e dell'emanazione da parte dell'OCSE delle relative raccomandazioni sarà possibile valutare in modo inequivoco, l'eventuale impatto sulla disciplina nazionale.

L'articolo 9 – non modificato dallo schema in esame - definisce i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza, fermo restando – come previsto dalla normativa vigente - che il requisito di inerenza è stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Tali spese, ove rispondenti al requisito di inerenza, con le modifiche in commento sono deducibili entro nuovi limiti di congruità fissati ex lege e commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione

caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo, in misura pari:

- a) all'1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro (contro l'attuale 1,3 per cento);
- b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,5 per cento);
- c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro (in luogo dell'attuale 0,1).

La misura della deducibilità delle spese di rappresentanza può essere stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisce i criteri di inerenza. Tale decreto può, inoltre, elevare il limite di valore dei beni distribuiti gratuitamente le cui spese possono essere dedotte dall'imponibile.

L'articolo 10 - la cui formulazione è rimasta immutata - apporta alcune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di individuazione dei cd. "paradisi fiscali". In particolare, viene abrogato il sistema vigente (articolo 168-bis del TUIR) che dispone l'emanazione di due white list: la prima che individua i Paesi e i territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, la seconda che tiene conto, oltre al livello dello scambio informativo, anche dell'effettiva tassazione estera. Viene conferito al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con uno o più decreti, l'elenco degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni. Le disposizioni di coordinamento introdotte sono poi tese a chiarire che il riferimento ai "regimi fiscali privilegiati" è da intendersi effettuato a Stati o territori individuati in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti, ai sensi dell'articolo 167, comma 4 TUIR.

Non è stata accolta l'osservazione della VI Commissione Finanze della Camera (punto 11 del parere) e l'analoga osservazione della 6° Commissione Finanze e tesoro del Senato (punto quinto del parere) che invitano il Governo a valutare l'opportunità di introdurre meccanismi di aggiornamento periodico delle liste di Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, al fine di evitare il loro adeguamento tardivo rispetto all'entrata in vigore delle eventuali convenzioni internazionali che prevedano detto scambio informativo.

Il Governo in proposito ha rilevato, tra l'altro, che l'inclusione o l'eliminazione da tali liste implica un esame anche della posizione e dell'attitudine di un determinato Stato nell'ambito delle sedi internazionali multilaterali, in cui è valutato il grado di trasparenza di ciascun Paese non soltanto dal punto di vista normativo-formalistico, ma anche della **concreta applicazione nella prassi**.

L'impegno italiano a valutare positivamente l'esclusione di un determinato Paese dalle *black list* basate soltanto sul criterio dello scambio di informazioni costituisce elemento determinante per conseguire **specifici risultati negoziali in ambito internazionale**. Tale posizione, a parere del Governo, appare coerente con il sistema *white list* di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 239; inoltre, il Governo ritiene preferibile mantenere un margine di apprezzamento, che consenta di discernere tra Stati e soggetti potenziali acquirenti di titoli italiani ed altre situazioni in cui una generalizzata inclusione potrebbe favorire fenomeni di esterovestizione.

Non è stata accolta l'osservazione della VI Commissione Finanze della Camera (punto 12) sull'opportunità di chiarire l'espressione "adeguato scambio di informazioni" affinché sia svolto in conformità con quanto previsto dagli standard internazionali di trasparenza e, in particolare, richiamando l'articolo 26 del Modello OCSE e dal Modello di *Tax Information Exchange Agreement* dell'OCSE del 2002.

La Relazione chiarisce che detta fonte internazionale risulta essere in continua evoluzione e tendente ad individuare criteri sempre più elevati (ad es. l'introduzione di forme di scambio automatizzato).

L'articolo 11 apporta modifiche al vigente regime fiscale del trasferimento intracomunitario di sede all'estero.

Le norme in esame consentono di sospendere l'applicazione della cd. exit tax anche nel caso di trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione ed aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico. Si ricorda che l'exit tax si applica alle imprese commerciali che trasferiscono la residenza all'estero; per tali soggetti, ove il trasferimento comporti la perdita della residenza in Italia ai fini delle imposte sui redditi, esso è tassato come realizzo, al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

Inoltre, per effetto delle modifiche in esame, la sospensione dell'exit tax si applica anche ai trasferimenti che conseguono indirettamente ad altre operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti), alle condizioni di legge.

E' stata **accolta l'osservazione** della VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati (punto 13 del parere), precisando che il regime di **exit tax** opera anche con riferimento alle operazioni straordinarie realizzate con **Stati aderenti all' Accordo sullo Spazio Economico Europeo.**

Ancorché in assenza di osservazioni sul punto da parte delle competenti Commissioni parlamentari, in Governo ha introdotto un comma 3 all'articolo 11, avente carattere interpretativo (e che riproduce l'ultima parte dell'articolo 11, comma 1, lettera a) dell'A.G. n. 161), col quale viene confermato che la sospensione della exit tax - in conformità agli orientamenti della Corte di Giustizia - è prevista in caso di trasferimento di una parte o della totalità degli attivi, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, da una stabile organizzazione in Italia di una società estera verso altro Stato della UE o appartenente allo SEE.

L'articolo 12 - non modificato dallo schema in esame - regolamenta il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti che esercitano imprese commerciali, prevedendo regole diverse in base allo Stato di provenienza.

Si dispone che i soggetti provenienti da **Stati o territori** che consentono un **adeguato scambio di informazioni**, ove si trasferiscano nel territorio dello Stato e acquisiscano la residenza ai fini delle imposte sui redditi, devono assumere quale **valore fiscale** delle attività e delle passività, il **valore normale** delle stesse.

A meno di un accordo preventivo sul valore normale con l'Amministrazione finanziaria il valore fiscale delle attività e passività trasferite è pari, per le attività, al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale, e al maggiore tra questi per le passività. Si demanda a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento.

L'articolo 13 apporta modifiche al regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti, allo scopo di prendere in considerazione anche gli accordi, previsti da legislazioni di Stati esteri, che siano analoghi a quelli disciplinati dalla legge italiana (segnatamente, dalla legge fallimentare) in materia di sovraindebitamento e risanamento dei debiti aziendali.

Sono anzitutto modificati i criteri di individuazione delle sopravvenienze attive tassabili; viene in particolare stabilito che la rinuncia dei soci ai crediti è considerata sopravvenienza attiva solo per la parte che eccede il relativo valore fiscale. Fermo restando che non sono sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, si equiparano a tali ipotesi anche le riduzioni effettuate in sede di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associalo in partecipazione.

Accanto alle già esistenti ipotesi di deducibilità, le norme in esame rendono deducibili le perdite su crediti risultanti da un piano di rientro dai debiti (attestato da un professionista e iscritto nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare) ovvero quelle rilevanti ove il debitore sia assoggettato a procedure estere equivalenti a quelle italiane, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Viene poi introdotta una specifica disciplina per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato dì risanamento.

Ancorché non siano state formulate osservazioni da parte delle Commissioni parlamentari competenti, l'A.G. n. 161-bis introduce un apposito comma 3 all'articolo 13, in cui confluisce, con le opportune modifiche, la riformulazione dell'ultimo periodo del comma 5-bis dell'articolo 101 del TUIR proposta dall'A.G. n. 161.

In particolare, si chiarisce che la mancata deduzione - in tutto o in parte - come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisce violazione del principio di competenza fiscale, a condizione che la deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio.

Al riguardo la Relazione illustrativa chiarisce che nella precedente formulazione la norma, trovando applicazione ex tunc, non avrebbe consentito di garantire il superamento delle incertezze interpretative presentatesi in relazione alla deducibilità fiscale delle perdite su crediti. Pertanto, al fine di non penalizzare i contribuenti che nei periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore delle nuove norme non hanno posto in essere l'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali, nonché per garantire la parità di trattamento con le fattispecie rilevate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento, si è ritenuto opportuno individuare un'univoca posizione interpretativa, traslando le disposizioni in un apposito comma (terzo comma dell'articolo 13 in esame) e attribuendo alla stesse l'espresso carattere di norma interpretativa.

Infine, si chiarisce che la rinuncia dei soci ai crediti non è ammessa in deduzione **nei limiti del valore fiscale** del credito oggetto di rinuncia.

Inoltre è stato previsto, in **accoglimento della osservazione** contenuta nei pareri della 6° Commissione Finanze e tesoro del Senato (sesto punto) e della VI Commissione Finanze della Camera (punto 14) è stata fissata una diversa decorrenza delle disposizioni contenute nelle norme in commento. In particolare:

- le norme contenute nel comma 1, alle lettere a), b) ed e) (modifiche alla disciplina delle sopravvenienze attive e alla valutazione fiscale dei versamenti fatti dai soci e della rinuncia ai crediti nei confronti della società da parte dei soci medesimi) si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto;
- le norme contenute nel comma 1, alle lettere c) e d) (disciplina dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali e simili) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L'articolo 14 introduce la cd. branch exemption, ossia la possibilità che in capo ad un'impresa residente nel territorio dello Stato non assumano rilevanza fiscale gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero, da determinarsi in ogni caso con i criteri di cui all'articolo 152 del TUIR ed a specifiche condizioni di legge.

Viene introdotto un **nuovo articolo 168-ter nel TUIR**, che consente a un'impresa residente in Italia di esercitare l'opzione per esentare utili e perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero; essa è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta. Se la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori **a regime fiscale privilegiato**, l'opzione per la *branch exemption* si esercita, relativamente alle stabili organizzazioni site in detti territori, purché ricorrano le "esimenti" previste dalla legge.

E' stata accolta l'osservazione della VI Commissione Finanze della Camera (punto 15, quarto capoverso, primo alinea) relativa al regime transitorio, ossia alla possibilità per un'impresa di passare dal metodo del credito d'imposta a quello della branch exemption, senza che ciò determini l'emersione di plusvalenze latenti tassabili o minusvalenze latenti deducibili.

Non sono state accolte le restanti parti dell'osservazione contenuta al punto 15 del richiamato parere espresso dalla VI Commissione Finanze della Camera, in particolare con riferimento:

all'opportunità di limitare la durata dell'opzione (primo capoverso), con facoltà di rinnovo, ovvero, ferma l'irrevocabilità dell'opzione, di preservare la facoltà di attribuire comunque una rilevanza alle perdite della stabile organizzazione, salvo l'obbligo di assoggettare a tassazione gli utili della medesima che dovessero manifestarsi successivamente, fino a concorrenza delle perdite di cui l'impresa abbia nel frattempo beneficiato.

In proposito, il Governo afferma che l'esenzione adottata dagli Stati UE ritenuti più capital attractive (Paesi Bassi, Regno Unito) prevede l'esenzione degli utili e l'irrilevanza delle perdite realizzate all'estero dalla medesima stabile organizzazione; si reputa che un sistema misto, basato sulla tassazione degli utili fino all'ammontare delle perdite dedotte nei periodi d'imposta precedenti da parte della casa madre, potrebbe complicare l'istituto, con inevitabili reflessi sull'accertamento. Una limitazione della durata, a parere del Governo, ingenererebbe confusione su quali valori fiscali attribuire alle attività e alle passività dei beni delle branch esenti per rientrare a far parte del sistema fiscale italiano. Analoghi problemi gestionali sarebbero ingenerati da un interpello ad hoc, volto ad individuare tali valori fiscali; la Relazione riferisce anche di possibili effetti elusivi collegati alla possibile uscita dal regime dell'esenzione, anche in mancanza di prassi internazionale cui ispirarsi;

- ad eventuali ulteriori chiarimenti sull'ambito applicativo della disciplina del transfer pricing nelle operazioni tra casa madre e stabile organizzazione estera (secondo capoverso, primo alinea).
 - In merito il Governo ritiene sufficiente quanto già previsto dalle norme in esame; in particolare, si segnala che l'applicazione del *transfer pricing* è sufficientemente chiarita dal comma 10, che ne prevede l'applicazione alle transazioni tra la casa madre e la *branch* esente, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo
- all'eventuale **eliminazione** della previsione (comma 4 dell'articolo 14), che prevede l'applicazione del **regime CFC** per le stabili organizzazioni di *black list* in capo alle imprese italiane che abbiano adottato la *branch exemption* per le altre stabili organizzazioni (**secondo capoverso, primo alinea**). In merito, il Governo afferma che l'esclusione dalla disciplina CFC delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori *black list* fa venir meno il principio *all in, all out*, adottato dal Regno Unito, dove la *branch exemption* è su opzione, nonché dalla Francia e dai Paesi Bassi, dove è l'unico metodo di
 - opzione, nonché dalla Francia e dai Paesi Bassi, dove è l'unico metodo di tassazione del reddito delle stabili organizzazioni estere. Tale principio risponde a chiare finalità antielusive in quanto volto a contrastare spostamenti di base imponibile tra *branches* esenti e non. Al riguardo si ricorda che nel Regno Unito non è ammessa la possibilità di esercitare la *branch exemption* quando un'impresa ha una o più stabili organizzazioni localizzate in uno Stato con un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello inglese. Tale rigidità non è rinvenibile nella *branch exemption* italiana: la stabile organizzazione *black list* che non supera una delle esimenti previste dalla disciplina CFC è tassata in via separata, ma non impedisce all'impresa l'esercizio dell'opzione;
- all'eliminazione del meccanismo di monitoraggio degli utili, di cui al comma 5, escludendo dall'opzione per l'esenzione le stabili organizzazioni di paesi black list a regime fiscale privilegiato in ragione del livello di tassazione

o di scambio informativo o per altri criteri, ovvero, alternativamente, ammettere tali stabili organizzazioni nel regime di esenzione, senza però obbligare le imprese a porre in essere tale meccanismo di monitoraggio (terzo capoverso).

Al riguardo, il Governo afferma che la tassazione integrale degli stessi in capo ai soci dell'impresa italiana di fatto favorisce il loro reinvestimento nell'impresa, che ovviamente distribuirebbe ai soci solo gli utili di paesi *white list.* In caso di distribuzione, gli utili provenienti dalle stabili *black list* sarebbero tassati in via integrale solo in capo ai soci di controllo e con riconoscimento del credito d'imposta indiretto. I soci non di controllo godrebbero della *participation exemption*, con attenuazione del rischio di doppia imposizione;

per quanto riguarda il regime transitorio, all'opportunità di chiarire che il maggior periodo di tempo per esercitare l'opzione concesso alle imprese che abbiano già delle stabili organizzazioni all'estero al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni sia riconosciuto a tutte le imprese, anche nei casi di costituzione di nuovi stabili organizzazioni in detto periodo di tempo (quarto capoverso, secondo alinea).

Il Governo ritiene che non siano assimilabili, ai fini del tempo concesso per l'esercizio delle opzioni, le posizioni delle imprese che già abbiano o che costituiranno per la prima volta stabili organizzazioni all'estero.

Anche in assenza di rilievi da parte delle Commissioni parlamentari competenti, il contenuto del comma 11 dell'articolo 168-ter (come introdotto dall'articolo 14 dell'A.G. n. 161) è trasfuso nell'articolo 14, comma 4 dell'A.G. n. 161-bis in esame; in tal modo si riconosce al contribuente la possibilità di interpellare l'Agenzia delle entrate in merito all'esistenza di una sua stabile organizzazione estera e, altresì, con un'innovazione rispetto all'A.G. n. 161, anche in merito alla spettanza del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165 TUIR, come modificato dal successivo articolo 15 dello schema in esame.

L'articolo 15 apporta alcune modifiche al regime del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, allo scopo di estendere a tutti i contribuenti le disposizioni attualmente riservate ai redditi d'impresa prodotti all'estero tramite una stabile organizzazione. Di conseguenza, si amplia l'ambito operativo delle norme concernenti:

 la detraibilità delle imposte estere nel periodo in cui il reddito estero concorre al reddito complessivo in Italia, purché le medesime imposte estere siano state pagate a titolo definitivo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo; la possibilità di riporto in avanti ed indietro delle eccedenze di imposta estera rispetto all'imposta italiana.

In particolare, si prevede un'estensione soggettiva a tutti i contribuenti del credito d'imposta ivi previsto, che non viene dunque più limitato al reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, in un Paese estero. Dà quindi diritto all'agevolazione l'aver pagato un'imposta estera a titolo definitivo su redditi prodotti all'estero.

Sono state accolte le osservazioni di analogo tenore rese nei pareri della 6° Commissione Finanze e tesoro del Senato (settimo punto) e della VI Commissione Finanze della Camera (punto 16); è stata quindi riformulata la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo in esame, chiarendo che il credito d'imposta sorge in relazione all'imposta estera pagata, a titolo definitivo, sui redditi prodotti nello **stesso Stato estero** eccedente la quota d'imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, così ripristinando la cd. *per country limitation* (ovvero il criterio secondo cui il calcolo del credito per le imposte pagate all'estero deve essere effettuato separatamente per ciascuno Stato in cui sono state pagate imposte, per il reddito ivi prodotto).

Il nuovo articolo 16 è stato introdotto in accoglimento dell'osservazione n. 1 del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera, con la quale si è sollecitato il Governo a disciplinare istituti che, nella materia della fiscalità internazionale, da tempo attendono una regolamentazione, quali ad esempio, quello dell'attrazione in Italia di capitale umano qualificato necessario all'internazionalizzazione delle imprese che operano in Italia.

In particolare, l'articolo introduce una disposizione fiscale di favore avente carattere temporaneo: i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, il reddito di lavoro dipendente ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare. L'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.


Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la determinazione della disciplina attuativa anche relativamente alle disposizioni di **coordinamento** con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

Si rammenta che analoghe finalità sono attualmente perseguite dalla **legge 238 del 2010**, che prevede incentivi fiscali per i cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero e che decidono di fare rientro in Italia, sotto forma di minore imponibilità del reddito. Di recente (per effetto dell'articolo 10, comma 12-*octies* del D.L. n. 192 del 2014) la durata dei predetti benefici fiscali è stata prorogata fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, in favore dei cittadini UE in possesso, dalla data del 20 gennaio 2009, di specifici requisiti di legge.

Inoltre l'articolo 1, comma 14 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ha prolungato da due a tre i periodi d'imposta nei quali si applicano le agevolazioni fiscali in favore di docenti e ricercatori che rientrano in Italia, e da cinque a sette anni solari il periodo utile per il rientro ai fini della fruizione delle agevolazioni.

Occorrerebbe valutare l'opportunità di coordinare la nuova disposizione con la disciplina vigente illustrata.

L'articolo 17 (in precedenza articolo 16, non modificato rispetto all'A.G. n. 161) reca la stima delle minori entrate derivanti dal provvedimento in esame, pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018. A tali oneri si provvede mediante riduzione dell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui all'articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti da altri decreti di attuazione della delega fiscale.



Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161-bis
Articolo 1 (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)	Articolo 1 (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)
1. L'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogalo.	1. Identico.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l'articolo 31-bis è aggiunto il seguente:	2. Identico:
"Art. 31-ter (Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)	
Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:	
a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico;	a) preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 166 e 166-bis del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui al Titolo III del decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente"., hanno accesso alla procedura di cui al periodo precedente anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della repubblica n. 917, del 1986;
b) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;	b) identica;

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
c) valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia;	c) identica;
d) applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.	d) identica.
2. Gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvo mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Tuttavia, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, gli accordi di cui al comma 1 vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette autorità, a decorrere da periodi di imposta precedenti purché non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente.	2. Identico.
3. Qualora le circostanze di fatto o di diritto a base dell'accordo di cui ai comma 1 ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni.	3. Qualora le circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo di cui ai comma 1 ricorrano per uno o più dei periodi di imposta precedenti alla stipula ma non anteriori a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza, relativamente a tali periodi di imposta è concessa la facoltà al contribuente di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
4. In base alla normativa comunitaria, l'Amministrazione finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con le quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.	4. Identico.
5. Per i periodi d'imposta di validità dell'accordo, l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo.	5. Identico.
6. La richiesta di accordo preventivo è presentata al competente Ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il competente Ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa.	6. Identico.
7. Qualunque riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo.".	7. Identico.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data fissala dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da emanarsi, in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.	3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data fissala dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 31-ter , comma 6 , del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da emanarsi, in sostituzione del provvedimento del 23 luglio 2004, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Articolo 2 (Interpello sui nuovi investimenti)	Articolo 2 (Interpello sui nuovi investimenti)
1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a euro trenta milioni e che abbiano significative e durature ricadute sull'occupazione possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto	1. Le imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a euro trenta milioni e che abbiano ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature possono presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, ove necessaria, la

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvederà ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che renderanno autonomamente la risposta.	valutazione circa l'esistenza o meno di un'azienda. Possono formare oggetto dell'istanza anche la valutazione preventiva circa l'eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l'accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall'ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell'Agenzia delle entrate, quest'ultima provvederà ad inoltrare la richiesta dell'investitore agli enti di competenza che renderanno autonomamente la risposta.
2. La risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate è resa entro centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni decorrenti dalla data di acquisizione di dette informazioni ed è basata sui piano di investimento e su tutti gli ulteriori elementi informativi forniti dall'investitore, anche su richiesta dell'Agenzia delle entrate, a seguito di interlocuzioni con la parte interessata. Ove necessario, l'Agenzia delle entrate può accedere, previa intesa con il contribuente, presso le sedi di svolgimento dell'attività dell'impresa, in tempi concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro i predetti termini, si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.	2. Identico.
3. Il contenuto della risposta, anche se desunta ai sensi del terzo periodo del comma 2, vincola l'Amministrazione finanziaria e resta valido finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali è stata resa o desunta la risposta, con conseguente nullità di ogni atto di qualsiasi genere, anche di carattere impositivo o sanzionatorio, emanato dall'Amministrazione finanziaria in difformità a detto contenuto. Il contribuente che dà esecuzione alla risposta, a prescindere dall'ammontare del suo volume d'affari o dei suoi ricavi, può accedere all'istituto dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti.	3. Identico.
4. L'Agenzia delle entrate può verificare l'assenza di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini del rilascio della risposta e la corretta applicazione delle indicazioni date nella stessa mediante l'utilizzo degli ordinari poteri istruttori. Resta fermo	4. Identico.

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
l'esercizio degli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria esclusivamente in relazione a questioni diverse da quelle oggetto del parere.	
5. L'Agenzia delle entrate pubblica annualmente la sintesi delle posizioni interpretative rese ai sensi del presente articolo che possano avere generale interesse.	5. Identico.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dell'interpello previsto dal presente articolo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'ufficio competente al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.	6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dell'interpello previsto dal presente articolo. Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato l'ufficio competente al rilascio della risposta ed alla verifica della corretta applicazione della stessa.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma precedente.	7. Identico.
Articolo 3 (Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)	Articolo 3 (Dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:
a) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4; a tali fini, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nel caso in cui gli stessi utili siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 167 o	a) identica;

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5, per gli utili di cui ai periodi precedenti, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";	
b) all'articolo 68:	b) identica:
1. nel comma 4, le parole: "da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo la dimostrazione," sono sostituite dalle seguenti: "da società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato incluso nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, anche" e, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora il contribuente	1. identico;

intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";	Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161-bis
	indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto	

2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167. comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.".

c) all'articolo 86, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,

2. dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto Ω provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a) del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.".

c) all'articolo 86, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167,

comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui alla lettera a) del comma 5 del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.";

- d) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- "c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata. non abbia ricevuto risposta favorevole. la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.";
- e) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

Atto del Governo n. 161-bis

comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui al comma 5, lettera a) del medesimo articolo, al cedente controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle cedenti residenti sue controllate, spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta per l'ammontare dello stesso non utilizzato dal cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3; tale ammontare, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi.";

- d) all'articolo 87, comma I, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
- "c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 o, alternativamente, la dimostrazione anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 167, comma 5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47l.";
- e) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti:

"Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b) dell'articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5, per gli utili di cui al periodo riconosciuto al precedente. è soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4,

Atto del Governo n. 161-bis

"Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione operi in applicazione della lettera a) del medesimo comma 5, per gli utili di cui al periodo precedente. è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito d'imposta di cui al periodo precedente è computato in aumento del reddito complessivo. Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta in aumento del reddito complessivo, si può procedere di ufficio alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili. Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 ma non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dalla lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero; avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4,

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161-bis	
deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".	deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.".	
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, all'articolo 27, comma 4, alla lettera b) le parole da: "diversi da quelli" a "articolo 167" sono sostituite dalle seguenti: "a regime fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 del citato testo unico o, se ivi residenti, sia avvenuta la dimostrazione a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b) dell'articolo 167 dello stesso testo unico, che".	2. Identico.	
3. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:	3. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:	
"3-ter. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal	"3-ler. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal	

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

soggetto residente e non indicati, con un minimo

di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.".

di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro.".

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli utili distribuiti ed alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta. Per tali utili e plusvalenze il credito d'imposta previsto dal presente articolo è riconosciuto per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal quinto periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

soggetto residente e non indicati, con un minimo

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161-bis
Articolo 4 (Interessi passivi)	Articolo 4 (Interessi passivi)
1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:
a) nel comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile";	a) nel comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile";
b) nel comma 6, le parole: ", dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari," sono soppresse;	b) identica;
c) il comma 8 è abrogato.	c) identica.
2. L'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è abrogato.	2. Identico.
3. Il comma 8 dell'articolo 32 del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato.	3. Identico.
4. Al comma 36 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "immobili destinati alla locazione" sono inserite le seguenti: "per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione.".	4. Al comma 36 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: "immobili destinati alla locazione" sono inserite le seguenti: "per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.".
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.	5. Identico.
Anti-ala E	A.u.:1- F
Articolo 5 (Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale)	Articolo 5 (Disposizioni in materia di costi black list e di valore normale)
1. All'articolo 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:

Atto	del	Govern	o n.	161
------	-----	--------	------	-----

Atto del Governo n. 161-bis

- a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
- "10. Le spese. e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.";
- b) al comma 11 sono soppresse le seguenti parole: "le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che";
- c) al comma 12-bis le parole: "in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto" sono sostituite dalle seguenti: "in Stati o territori individuati con il decreto di cui al comma 10".

2. Gli articoli 58, 68 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

- a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
- "10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in ragione della mancanza di un adeguato scambio di informazioni.";
- b) al comma 11 sono soppresse le seguenti parole: "le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che" e nel secondo periodo le parole: "del primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "del primo periodo del presente comma e ai sensi del comma 10";
 - c) identica.

- 2. La disposizione di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista non si applica per le operazioni tra imprese residenti o localizzate nel territorio dello Stato.
- 3. Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, **5-bis**, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore **anche se** dichiarato, accertato **o definito** ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161-bis
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.	4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 6 (Consolidato nazionale)	Articolo 6 (Consolidato nazionale)
1. All'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:
a) nel comma 2:	a) identica;
1. al primo periodo, è soppressa la parola "solo";	1. identico;
2. alla lettera b), le parole: "nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna società controllata" sono sostituite dalle seguenti: "che assume la qualifica di consolidante";	2. identico;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle previste dall'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), possono designare una società residente nel territorio dello Stato o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo congiuntamente con ciascuna società residente o non residente di cui al comma 2-ter, su cui parimenti essi esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile con i requisiti di cui all'articolo 120. La controllata designata non può esercitare l'opzione con le società da cui è partecipata. Agli effetti del presente comma:	b) identica;
 a) la controllata designata, in qualità di consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli da 117 a 127 per le società o enti controllanti; 	a) identica;
b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono essere verificati in capo al soggetto controllante non residente;	b) identica;

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
c) l'efficacia dell'opzione è subordinata alla condizione che il soggetto controllante non residente designi la controllata residente assumendo, in via sussidiaria, le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti;	c) identica;
d) in ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione, le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite esclusivamente alle controllate che le hanno prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti dai soggetti interessati;	d) identica;
e) se il requisito del controllo nei confronti della controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il soggetto controllante non residente può designare, tra le controllate appartenenti al medesimo consolidato, un'altra controllata residente avente le caratteristiche di cui al presente comma senza che si interrompa la tassazione di gruppo. La nuova controllata designata assume le responsabilità previste dall'articolo 127 per le società o enti controllanti relativamente ai precedenti periodi d'imposta di validità della tassazione di gruppo, in solido con la società designata nei cui confronti cessa il requisito del controllo.	e) identica.
2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 in qualità di controllata mediante una stabile organizzazione come definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.".	2-ter. Identico.
2. All'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Si considerano altresì controllate le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, come definite dall'articolo 162, dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga a quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma."	2. Identico.

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data d'entrata in vigore del presente decreto.	2. Identico.
4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalità per la designazione della controllata di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il medesimo provvedimento disciplina l'applicazione della disposizione di cui al presente articolo alle opzioni per la tassazione di gruppo già in corso alla data di entrata in vigore delle stesse, attenendosi al criterio di consentire, sussistendone i presupposti di legge, l'eventuale inclusione nel regime di tassazione di gruppo delle stabili organizzazioni o delle controllate di soggetti esteri senza interruzione dei consolidati esistenti.	4. Identico.
Articolo 7 (Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti)	Articolo 7 (Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:
a) l'articolo 151 è sostituito dal seguente: "Art. 151 (Reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti)	a) identica;
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73 è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.	1. Identico.
2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23.	2. Identico.
3. Tali redditi, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito	3. Tali redditi, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) ai quali si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a formare il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal reddito complessivo si

	1
Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
complessivo si deducono gli oneri indicati alle lettere a) e g) dei comma 1 dell'articolo 10. In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6.	deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente articolo, le somme corrispondenti concorrono a formare il reddito complessivo del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso. Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6.
4. Dall'imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19% degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta, per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al 19% dell'onere rimborsato.	4. Dall'imposta lorda si detrae fino alla concorrenza del suo ammontare un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del comma 1, dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione l'imposta dovuta, per il periodo nel quale la società o l'ente ha conseguito il rimborso è aumentata di un importo pari al diciannove per cento dell'onere rimborsato.
5. Per le società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile si applicano le disposizioni di cui al commi 1, 2 e 3.";	5. Identico.
b) l'articolo 152 è sostituito dal seguente: "Art. 152 (Reddito di società ed enti commerciali non residenti derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione)	b) identica:
1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della sezione I, del capo II, del titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.	1. Identico.
2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.	2. Identico.

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bi</i> s
3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.	3. I componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene sono detern1inati ai sensi dell'articolo 110, comma 7.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società commerciali di tipo diverso da quelli regolati nel codice civile.";	4. Identico.
c) l'articolo 153 è sostituito dal seguente: 'Art. 153 (Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti)	c) identica:
1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73, è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.	1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.
Si considerano prodotti nel territorio dello stato i redditi indicati nell'articolo 23.	2. Identico.
3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del Titolo I, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 23 ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 152. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati alle lettere a) e g) del comma 1 dell'articolo 10. Si applica la disposizione dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo.	3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali è determinato secondo le disposizioni del Titolo I, ad eccezione dei redditi d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 152. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e g). Si applica la disposizione dell'articolo 146, comma1, secondo periodo.
4. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell'articolo 15. La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.	4. Dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al diciannove per cento degli oneri indicati all'articolo 15, comma 1, lettere a), g), h), hbis), i), i-bis) e i-quater). La detrazione spetta a condizione che i predetti oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formare il reddito complessivo. Si applica la disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo.
5. Agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano l'articolo 152 e l'articolo 144, comma 5.	5. Agli enti non commerciali che esercitano attività commerciali mediante stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, si applicano l'articolo 144, comma 5 e l'articolo 152.

6. Sono altresì deducibili: a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate alle lettere a) e b), del comma 1, dell'articolo 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decretolegge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori; b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesisticoambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti; c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 140 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di

Atto del Governo n. 161-bis

6. Sono altresì deducibili: a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate all'articolo 139, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all'articolo 140, comma 1 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera c) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, e della tutela del territorio, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dà immediata comunicazione competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori; b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesisticoambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti; c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli elenchi di cui all'articolo 140, comma 1 del medesimo decreto legislativo o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 149 dello stesso decreto

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
cui all'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.	legislativo, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Il Ministro dell'ambiente e la tutela del territorio e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vigilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari.";	7. Identico;
d) l'articolo 154 è abrogato.	d) identica.
2. All'articolo 12 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. A tali fini, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".	2. Identico.
3. Ai fini della disposizione di cui all'articolo 152, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dalla lettera b) del comma 1, dei presente articolo, i metodi di calcolo del fondo di dotazione sono individuati con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, il primo dei quali da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente ai periodi di imposta iniziati prima dell'emanazione del provvedimento riguardante lo specifico settore di	3. Identico.

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161-bis
appartenenza, l'eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del valore della produzione netta conseguente alla valutazione della congruità del fondo di dotazione ai sensi del citato articolo 152 non dà luogo all'applicazione di sanzioni.	
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.	4. Identico.
Articolo 8 (Disciplina delle controllate e delle collegate estere)	Articolo 8 (Disciplina delle controllate e delle collegate estere)
1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di controllo in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati.";	a) identica;
b) nel comma 5, alla lettera b), le parole: "in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis" sono sostituite dalle seguenti: "in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4". Inoltre, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente "Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare preventivamente l'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 21 della Legge 30 settembre 1991, n. 413.";	b) nel comma 5, alla lettera b), le parole: "in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis" sono sostituite dalle seguenti: "in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4". Inoltre, nell'ultimo periodo la parola: "deve" è sostituita dalla seguente: "può";
c) nel comma 6, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "I redditi sono determinati in base alle disposizioni applicabili ai soggetti residenti titolari di reddito d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4.";	c) identica;

- d) nel comma 8-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a).";
- e) nel comma 8-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del presente comma il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.";

f) dopo il comma 8-ter sono introdotti i seguenti:

"8-quater. di L'Amministrazione, prima all'emissione dell'avviso procedere accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte. dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma indipendentemente dalla verifica, in tale ultimo caso, delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis.

8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la

Atto del Governo n. 161-bis

- d) nel comma 8-bis è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono indicati i criteri per determinare con modalità semplificate l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera a). tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile.".
- e) nel comma 8-ter, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del presente comma il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria secondo modalità indicate nel precedente comma 5. Per i contribuenti che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo di cui al Titolo III del decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente l'interpello di cui al precedente periodo può essere presentato indipendentemente dalla verifica delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 8-bis.";
- f) dopo il comma 8-ter sono introdotti i seguenti:

"8-quater. L'Amministrazione, prima di all'emissione procedere dell'avviso accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni del comma 1 o del comma 8-bis. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte. dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero non lo sia stata per effetto dell'ottenimento di una risposta favorevole all'interpello, il socio residente controllante deve comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1 e al comma 8-bis. In tale ultimo caso l'obbligo di segnalazione sussiste solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 8-bis.

8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente abbia ottenuto risposta positiva al relativo interpello, fermo restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova forniti in tale sede.".	veridicità e completezza delle informazioni e degli elementi di prova fomiti in tale sede.".
2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:	2. Nell'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
"3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.".	"3-quater. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 8-quater, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.".
3. L'articolo 168 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato e nell'articolo 110, comma 12, del medesimo testo unico le parole "o 168" sono eliminate.	3.Identico.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.	4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 3, per gli utili distribuiti dal soggetto non residente a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli assoggettati a tassazione separata.
Autorio	Addition
Articolo 9 (Spese di rappresentanza)	Articolo 9 (Spese di rappresentanza)
1. All'articolo 108, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi approvalo con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle	1. Identico.

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
Finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) all'1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni."	
2. La misura della deducibilità delle spese di rappresentanza indicata nell'articolo 108, comma 2, terzo periodo dei testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificalo dal comma 1 del presente articolo, e di quelle di cui all'articolo 108, comma 2, quarto periodo del medesimo testo unico, può essere stabilita con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 108.	2. Identico.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.	3. Identico.
Articolo 10 (Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list)	Articolo 10 (Liste dei paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e coordinamento black list)
1. L'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.	1. Identico.
2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:	2. Identico:
a) all'articolo 6, comma 1, le parole "in Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" sono sostituite dalle seguenti "in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni";	a) identica;
b) all'articolo 11, comma 4, dopo la lettera b) è inserita la seguente "b-bis) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni".	b) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni.".

Atta dal Cayarna n. 161	Atta dal Cayarna n. 161 his
Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
3. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento alla lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis dei testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.	3. Identico.
4. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia di cui al comma 2 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico.	4. Identico.
 Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 	5. Identico.
Articolo 11 (Sospensione dello riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero)	Articolo 11 (Sospensione dello riscossione della tassazione in caso di trasferimento all'estero)
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:
a) all'articolo 166, comma 2-quater, le parole "in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 26 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus B.V" sono soppresse e, infine, è aggiunto il seguente periodo "La stessa disposizione si applica al trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi	a) all'articolo 166, comma 2-quater, le parole "in conformità ai principi sanciti dalla sentenza 26 novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus B.V" sono soppresse;
ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.";	veui comina 3

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
b) all'articolo 179, comma 6, è aggiunto il seguente periodo "Si applicano, ove compatibili, le disposizioni dell'articolo 166, commi 2-quater e seguenti.".	b) all'articolo 179, comma 6, è aggiunto il seguente periodo "Si applicano, ave compatibili, le disposizioni dell'articolo 166, commi 2-quater e seguenti, anche ad operazioni verso Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.	2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
	3. Le disposizioni recate dall'articolo 166, comma 2-quater si interpretano nel senso che esse sono applicabili anche al trasferimento, da parte di un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione Europea ovvero aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Articolo 12	Articolo 12
(Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato)	(Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato)
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 166 è aggiunto il seguente: "Art. 166-bis (Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato)	1. Identico:
1. I soggetti che esercitano imprese commerciali provenienti da Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che, trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono la residenza ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse, da determinarsi ai sensi dell'articolo 9.	1. Identico.
2. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli di cui al comma 1, il valore delle attività e delle passività è assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, così come determinato in esito all'accordo preventivo di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale delle attività e passività trasferite è assunto, per le attività, in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il	2. Identico.

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161-bis
valore di bilancio e il valore normale, determinato ai sensi dell'articolo 9, mentre per le passività, in misura pari al maggiore tra questi.	
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrare sono stabilite le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività oggetto di trasferimento. In caso di omessa o incompleta segnalazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato."	3. Identico.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.	2. Identico.
Articolo 13	Articolo 13
(Perdite su crediti)	(Perdite su crediti)
Ai testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:	1. Identico:
a) nell'articolo 88, il comma 4, è sostituito dai seguenti:	a) identica;
"4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci, né gli apporti effettuati dai possessori di strumenti similari alle azioni.	
4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero. Nei casi di operazioni di conversione del credito in partecipazioni si applicano le disposizioni dei periodi precedenti e il valore fiscale delle medesime partecipazioni viene assunto in un importo pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione, al netto delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per il creditore per effetto della conversione stessa.	
4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali	

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161-bis
esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al precedente comma 4-bis.";	
b) nell'articolo 94, al comma 6, dopo le parole: "o della rinuncia ai crediti nei confronti della società dagli stessi soci" sono aggiunte le seguenti: " nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia";	b) identica;
c) nell'articolo 101, comma 5, dopo le parole: "16 marzo 1942, n. 267" sono aggiunte le seguenti: "o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni" e dopo le parole "delle grandi imprese in crisi" sono aggiunte le seguenti: "o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese";	c) identica;
d) nell'articolo 101, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:	d) nell'articolo 101, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per i credili di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del precedente comma 5, nei periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta	"5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del precedente comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bis</i>
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.	imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.".
Le svalutazioni contabili dei crediti di cui al periodo precedente, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettalo a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.";	Vedi comma 3
e) nell'articolo 101, al comma 7, dopo le parole "e il relativo ammontare" sono aggiunte le seguenti ", nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia,".	e) identica.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dì entrata in vigore del presente decreto.	2. Le disposizioni contenute nel comma 1, lettere a), b) ed e) del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni contenute nel camma 1, lettere c) e d) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
	3. L'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161-bis
Articolo 14 (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)	Articolo 14 (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo l'articolo 168 è aggiunto il seguente:	1. Identico:
"Art. 168-ter (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti)	
1. Un'impresa residente nel territorio dello Stato può optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero.	1. Identico.
2. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d'imposta.	2. Identico.
3. Quando la stabile organizzazione è localizzata in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4 o quando la stabile organizzazione è localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati e ricorrono congiuntamente le condizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo 167, l'opzione di cui al comma 1 si esercita, relativamente a tali stabili organizzazioni, a condizione che ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del citato articolo.	3. Identico.
4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1 applicano alle proprie stabili organizzazioni, in assenza delle esimenti richiamate nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167.	4. Identico.
5. Nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 con riferimento alle stabili organizzazioni per le quali sono state disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167, si applicano, sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3.	5. Identico.
6. Per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa.	6. Per le stabili organizzazioni già esistenti, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in corso a quello di esercizio della stessa L'esercizio dell'opzione non determina in sé alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze.

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bi</i> s
7. Ai fini del precedente comma 6, l'impresa deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di esercizio dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a quello di effetto dell'opzione. Se ne deriva una perdita fiscale netta, gli utili successivamente realizzati dalla stabile organizzazione sono imponibili fino a concorrenza della stessa. Dall'imposta dovuta si scomputano le eventuali eccedenze positive di imposta estera riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6.	7. Identico.
8. Le disposizioni del precedente comma 7 relative al recupero delle perdite fiscali pregresse della stabile organizzazione si applicano anche quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile organizzazione o parte della stessa ad altra impresa del gruppo che fruisca dell'opzione di cui al comma 1.	8. Identico.
9. L'impresa cedente deve indicare nell'atto di trasferimento della stabile organizzazione o di parte della stessa l'ammontare dell'eventuale perdita netta realizzata dalla medesima stabile organizzazione nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento.	9. Identico.
10. In caso di esercizio dell'opzione, il reddito della stabile organizzazione va separatamente indicato nella dichiarazione dei redditi dell'impresa e ai fini della sua determinazione valgono i criteri di cui all'articolo 152, anche con riferimento alle transazioni intercorse tra l'impresa e la medesima stabile organizzazione, nonché tra quest'ultima e le altre imprese del medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 26 dei Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2000, n. 122.	10. Identico.
11. Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni l'impresa residente nel territorio dello Stato può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore.	Vedi comma 4

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161-bis
12. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.".	11. Nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e collaborazione cui deve essere improntato il rapporto con il contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a titolo esemplificativo sul proprio sito le fattispecie ritenute elusive delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.".
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dei presente decreto.	2. Identico.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presento decreto, sono disciplinate le relative modalità applicative.	3. Identico.
	4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 165 e 168-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'impresa residente nel territorio dello Stato può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni, ove in vigore.
Articolo 15	Articolo 15
(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero) 1. All'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, vengono apportate le seguenti modificazioni:	(Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero) 1. Identico:
a) al comma 5, le parole da "Per i redditi d'impresa prodotti" sino a "Titolo II," sono soppresse e dopo le parole "la detrazione" sono aggiunte le parole " di cui al comma 1";	a) identica;
b) al comma 6, le parole da "Nel caso di reddito d'impresa prodotto" fino a "su tale reddito" sono sostituite dalle seguenti 'L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti all'estero".	b) al comma 6, le parole da "Nel caso di reddito d'impresa prodotto" fino a "medesimo reddito estero" sono sostituite dalle seguenti "L'imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri".

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161-bis
2. L'articolo 165, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si interpreta nel senso che sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il reddito che concorre alla formazione dell'imponibile è prodotto sia le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso in cui sussistano obiettive condizioni di incertezza in merito alla natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette convenzioni, il contribuente può inoltrare all'amministrazione finanziaria istanza d'interpello ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, L. 27 luglio 2000, n. 212.	2. Identico.
3. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.	3. Identico.
	Articolo 16
	(Regime speciale per lavoratori rimpatriati) 1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
	a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento;
	b) l'attività lavorativa viene svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
	c) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;
	d) i lavoratori rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea.

Atto del Governo n. 161	Atto del Governo n. 161- <i>bi</i> s
	2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i tre periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.
Articolo 16 (Disposizione finanziaria)	Articolo 17 (Disposizione finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari ad 99,3 milioni di euro per il 2016, 28 milioni di euro per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	1. Identico.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Lug 2015 Elementi di documentazione n. 30

Revisione del sistema sanzionatorio (Schema di D.Lgs. n. 183)

" Elementi di documentazione n. 31

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Schema di D.Lgs. n. 184)

" Nota di lettura n. 94

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale (Atto del Governo n. 178)

" Nota di lettura n. 95

A.S. 1962: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 96

A.S. 1997: "Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata EUNAVFOR MED"

Nota di lettura n. 97

A.S. 1992: "Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 2015, n. 85, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio"

' Nota di lettura n. 98

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (Atto del Governo n. 177)

" Nota di lettura n. 99

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (Atto del Governo n. 179)

" Nota di lettura n. 100

A.S. 1977: "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali". Emendamenti del Governo

" Elementi di documentazione n. 22/1

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (**Schema di D.Lgs. n. 162-***bis*)

" Elementi di documentazione n. 23/1

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Schema di D.Lgs. n. 163-bis)

" Nota di lettura n. 101

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto del Governo n. 183)